

Bruxelles, 30 maggio 2022
(OR. fr, en)

9377/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0428(COD)**

LIMITE

**JAI 703
FRONT 206
MIGR 151
COVID-19 104
SAN 280
TRANS 309
CODEC 768
COMIX 250**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes - Préparation d'une orientation générale

1. Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone ("codice frontiere Schengen")¹, unitamente a una valutazione d'impatto².
2. La proposta si inserisce in un quadro più ampio volto a rendere lo spazio Schengen più forte e resiliente e a migliorare la governance globale di Schengen, segnatamente la revisione del meccanismo di valutazione e di monitoraggio teso a verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen³, che il Consiglio è invitato ad approvare in via definitiva (tra i punti "A") nella sessione del Consiglio GAI del 9 e 10 giugno 2022.

¹ COM(2021) 428 final.

² SWD(2021) 462 final.

³ Doc. 8130/22.

3. La proposta di revisione del "codice frontiere Schengen" è strutturata attorno a quattro assi principali. In primo luogo, rafforza gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati membri per combattere la strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne dell'UE. In secondo luogo, la revisione trae insegnamenti dalla crisi COVID-19 e mira a fornire una base giuridica più solida alle misure che impongono restrizioni alle frontiere esterne in caso di crisi sanitaria, creando un quadro a livello europeo. In terzo luogo, per quanto riguarda le frontiere interne, le nuove disposizioni proposte mirano a promuovere il ricorso a misure alternative, in particolare al fine di aumentare il ricorso a misure tecnologiche. In particolare, tale revisione crea un nuovo meccanismo di trasferimento, tra Stati membri, delle persone in situazione irregolare. Parallelamente, la Commissione ha proposto di modificare la direttiva 2008/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri), consentendo agli Stati membri di rinegoziare o negoziare nuovi accordi di riammissione⁴. In quarto e ultimo luogo, la revisione vuole essere una risposta alle minacce persistenti nello spazio Schengen, modernizzando il quadro per il ripristino e la proroga dei controlli alle frontiere interne, introducendo nuove garanzie a tutela della libertà di circolazione e creando, all'articolo 28, un nuovo meccanismo specifico per il coordinamento delle misure di ripristino dei controlli alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che riguardi più Stati membri e metta a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
4. Al Consiglio, i lavori sulla proposta, alla presenza degli Stati associati, sono iniziati durante la presidenza slovena il 14 dicembre 2021 in sede di gruppo "Frontiere". Le discussioni sono proseguite durante la presidenza francese in otto riunioni del gruppo e in due riunioni dei consiglieri GAI⁵.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁵ Da parte sua, il Parlamento europeo ha nominato Sylvie Guillaume (S&D, FR) come relatrice.

I lavori svolti in sede di organi preparatori del Consiglio hanno consentito di apportare miglioramenti al testo, tesi in particolare a:

- chiarire il concetto di strumentalizzazione, semplificandone la definizione e completando il testo per quanto riguarda le azioni che gli Stati membri possono intraprendere per far fronte a tale situazione. Si è tenuto conto anche della particolare situazione di Cipro;
 - rispondere (articolo 21 bis) alla richiesta di flessibilità espressa dagli Stati membri per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e quelle di carattere sanitario che possono essere applicate alle frontiere esterne, nel rispetto delle competenze nazionali in ambito sanitario. Pur mantenendo il principio delle categorie essenziali, il compromesso proposto dalla presidenza consente di rinviarne la definizione nel momento in cui insorge una crisi. Gli Stati membri possono inoltre adottare restrizioni sanitarie più rigorose, a condizione che non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio Schengen. È stata chiarita la situazione delle persone in transito, come pure quella delle regioni frontaliere;
 - chiarire il ricorso alla procedura di trasferimento tra Stati membri di cui all'articolo 23 bis, precisando il criterio della cooperazione di polizia ed esplicitando che il ricorso a tale procedura, iscritta nell'ambito della cooperazione bilaterale, è su base volontaria.
5. Per quanto riguarda il quadro per il ripristino e la proroga dei controlli alle frontiere interne, la proposta della Commissione mira a rispondere alle minacce persistenti che gli Stati membri possono trovarsi ad affrontare, rafforzando nel contempo le garanzie procedurali. Per far sì che tale misura costituisca un'ultima istanza, la presidenza si è concentrata sul rafforzamento delle seguenti garanzie:
- rendere più oggettivi i criteri e le giustificazioni presentate dagli Stati membri in caso di ripristino e proroga dei controlli, in particolare mediante l'analisi del rischio che lo Stato membro deve presentare. Insieme a un incremento nel tempo degli obblighi degli Stati membri in materia di giustificazione, ciò consentirà alla Commissione di effettuare una migliore valutazione della necessità e della proporzionalità di tali controlli;

- rendere obbligatorie le consultazioni tra Stati membri quando si svolgono su richiesta degli Stati direttamente interessati;
- rendere obbligatorio il parere della Commissione in caso di dubbio circa la necessità o la proporzionalità del ripristino o della proroga. Tale parere deve, in ogni caso, essere formulato dopo 12 mesi;
- fare in modo che, nell'ambito di tali controlli, si tenga debitamente conto della situazione particolare delle regioni transfrontaliere.

6. La sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'UE nelle cause riunite C-368/20 e C-369/20⁶, pronunciata dopo la pubblicazione della proposta della Commissione, conferma che spetta ai colegislatori definire il quadro generale per il ripristino e la proroga dei controlli alle frontiere interne nell'ambito del codice frontiere Schengen. Occorre trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la libera circolazione delle persone e, dall'altro, la necessità di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza interna nel territorio degli Stati membri. Inoltre, la possibilità di ripristinare i controlli alle frontiere interne costituisce un'eccezione, da interpretare restrittivamente, al principio della libera circolazione.

Tenuto conto di tale sentenza, la presidenza si è adoperata per inquadrare meglio le disposizioni. Sebbene la proposta della Commissione consenta (articolo 27 bis, paragrafo 5) di prevedere controlli alle frontiere interne senza limiti di durata, la presidenza ha proposto di limitare tali disposizioni a gravi situazioni eccezionali e di rafforzare in modo significativo la valutazione del rischio da fornire contestualmente alla notifica dell'ulteriore proroga di sei mesi. Inoltre, la proposta di compromesso prevede che la Commissione formuli una raccomandazione al fine di individuare le azioni e le condizioni per la revoca di tali controlli, in caso di preoccupazioni in ordine alla necessità e alla proporzionalità. Qualora indichi di essere obbligato a prorogare i controlli oltre tale termine, lo Stato membro deve precisare la data alla quale tali controlli saranno revocati. Sarà necessario effettuare un riesame periodico per appurare la necessità e la proporzionalità della misura, assicurandosi che resti l'ultima risorsa.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022, nelle cause riunite C-368/20 et C-369/20, ECLI:EU:C:2022:298.

7. Si invita il Coreper ad esaminare il progetto di compromesso che figura nell'allegato della presente nota in vista dell'adozione⁷, nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 giugno 2022, di un orientamento generale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.

⁷ Le modifiche rispetto al testo originale sono indicate in **grassetto sottolineato** o con [...]. Inoltre, le modifiche rispetto alle ultime versioni (docc. 9008/22 e 9223/22) sono evidenziate in grigio.

2021/0428 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione ricomprende uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di controlli alle frontiere interne, in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ("codice frontiere Schengen")¹ detta norme sulla circolazione delle persone da e verso lo spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen") e tra Stati membri facenti parte dello spazio Schengen.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (3) Negli ultimi anni lo spazio Schengen ha subito sfide senza pari che per natura non sono circoscrivibili al territorio di un solo Stato membro. Tali sfide hanno dimostrato che il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nello spazio Schengen è responsabilità condivisa che richiede l'azione congiunta e coordinata degli Stati membri e a livello dell'Unione. Hanno inoltre evidenziato le lacune del regime di funzionamento dello spazio Schengen alle frontiere esterne come alle frontiere interne e la necessità di creare un quadro più forte e solido per poter rispondere con maggiore efficacia alle sfide cui fa fronte lo spazio Schengen.
- (4) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne è effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno e dell'intera Unione. Gli Stati membri sono tenuti a garantire standard elevati di gestione delle loro frontiere esterne, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra guardie di frontiera, polizia, autorità doganali e altre autorità competenti. L'Unione apporta sostegno attivo con i finanziamenti delle agenzie, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea, e la gestione del meccanismo di valutazione Schengen. Occorre rafforzare le norme applicabili alle frontiere esterne per rispondere meglio alle nuove sfide emerse di recente alle frontiere esterne.
- (4 bis) **La gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli, prevede anche misure nei paesi terzi, come quelle previste nell'ambito della politica comune dei visti, misure con i paesi terzi limitrofi, misure per il controllo di frontiera alle frontiere esterne, un'analisi dei rischi, nonché misure nell'ambito dello spazio Schengen e di rimpatrio. Il controllo di frontiera, comprese le misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, costituisce un elemento fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere. Al fine di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, gli Stati membri, insieme all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dovrebbero attuare la gestione europea integrata delle frontiere, basata sul modello di controllo dell'accesso a quattro livelli.**

- (5) Con la pandemia di COVID-19 è accresciuta la necessità di un'Unione più preparata a rispondere a situazioni di crisi alle frontiere esterne caratterizzate da malattie con potenziale epidemico che costituiscono una minaccia per la salute pubblica. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che le minacce per la salute pubblica possono esigere norme uniformi in materia di restrizioni di viaggio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione europea. Far fronte a queste minacce con misure incoerenti e divergenti alle frontiere esterne ha un'incidenza negativa sul funzionamento dell'intero spazio Schengen, toglie prevedibilità a chi viaggia dai paesi terzi e riduce i contatti interpersonali con i cittadini di quei paesi. Per preparare lo spazio Schengen a sfide future di pari portata in relazione a minacce per la salute pubblica, è necessario istituire un nuovo meccanismo che consenta l'adozione e la revoca tempestiva di misure coordinate a livello dell'Unione. La nuova procedura alle frontiere esterne dovrebbe applicarsi in situazioni di **minaccia per la salute pubblica a causa di una** malattia infettiva con potenziale epidemico [...], **come stabilito dalla Commissione a seguito del parere del** Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie **e tenendo conto delle informazioni provenienti dalle autorità nazionali competenti** [...]. Questo meccanismo dovrebbe integrare le procedure che intendono istituire la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero², segnatamente in caso di riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica, e il mandato riveduto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie³.
- (6) Ai sensi di questo meccanismo il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, un regolamento che introduce restrizioni **temporanee** di viaggio, in particolare restrizioni all'entrata e **restrizioni minime temporanee di carattere sanitario** [...], e le condizioni per la loro revoca. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure che incidono sul diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di tale regolamento, su proposta della Commissione.

² COM(2020) 727.

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020) 726).

- (7) È importante che, in linea con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, sia sempre permesso di entrare nel territorio dell'Unione ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, come ai relativi familiari. Anche a chi soggiorna nell'Unione dovrebbe essere sempre permesso di fare ritorno nell'Unione, **in particolare nello Stato membro in cui soggiorna legalmente**. L'atto dovrebbe stabilire restrizioni minime temporanee di carattere sanitario alle quali tali persone possono essere soggette. **Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi residenti legalmente in Irlanda, gli Stati membri dovrebbero, su base [...] reciproca, consentire a tali residenti di ritornare in Irlanda transitando nel territorio degli Stati membri. L'Irlanda è invitata ad allineare la sua politica nazionale alle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea.** L'atto dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari a garantire restrizioni di viaggio effettive, mirate, non discriminatorie e proporzionate all'evoluzione della situazione epidemiologica. Dovrebbe **definire** [...] le categorie di viaggiatori **essenziali** esenti da restrizioni all'entrata **e stabilire a quali condizioni possano essere imposte a tali viaggiatori, in via eccezionale, restrizioni di viaggio. Tali categorie dovrebbero [...] includere, ad esempio, gli operatori sanitari, i lavoratori transfrontalieri, il personale del settore dei trasporti, i diplomatici o altro personale internazionale, i passeggeri in transito, i passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi, i marittimi, i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, i lavoratori stagionali, gli studenti e i lavoratori altamente qualificati la cui occupazione è necessaria da un punto di vista economico, sociale e di sicurezza e il cui lavoro non può essere rinviato o svolto all'estero.** Inoltre o in alternativa l'atto dovrebbe [...] **stabilire** le aree geografiche o i paesi terzi soggetti a specifiche misure di viaggio **e definire una procedura per il riesame periodico della situazione e delle restrizioni di viaggio,** in base a una metodologia oggettiva e criteri applicabili che dovrebbero includere in particolare la situazione epidemiologica. L'atto potrebbe specificare a quali condizioni è possibile viaggiare, ad esempio test, quarantena, autoisolamento o altra misura appropriata come l'obbligo di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri o altro strumento di tracciamento dei contatti, tenendo conto in particolare dei sistemi dell'Unione sviluppati per agevolare la circolazione in condizioni di sicurezza, come i sistemi di certificazione digitale. All'occorrenza l'atto potrebbe altresì istituire un meccanismo che permetta di prendere misure supplementari in caso di grave peggioramento della situazione epidemiologica in una o più aree geografiche.

(7 bis) L'efficacia delle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea si basa sull'applicazione di norme uniformi ai paesi terzi e ai cittadini di paesi terzi. L'applicazione di norme uniformi mediante il regolamento di esecuzione dovrebbe garantire la tutela della salute pubblica e quindi preservare il funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri potrebbero adottare restrizioni temporanee di carattere sanitario e altre restrizioni correlate più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione, a condizione che tali restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Tali misure possono includere restrizioni di viaggio nei confronti di altre regioni o paesi terzi non contemplati dal regolamento di esecuzione, purché siano basate su una valutazione nazionale del rischio e siano proporzionate. Inoltre, gli Stati membri possono adottare restrizioni di viaggio in assenza di un regolamento di esecuzione del Consiglio. Il regolamento di esecuzione dovrebbe tener conto della situazione specifica dei paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE, e al suo allegato II.

(7 ter) Durante l'applicazione del regolamento di esecuzione del Consiglio che introduce restrizioni temporanee di viaggio e in applicazione delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 di tale regolamento, l'ingresso dovrebbe essere consentito solo ai cittadini di paesi terzi che non sono soggetti a restrizioni all'ingresso e che soddisfano altre condizioni d'ingresso di carattere sanitario di cui al regolamento di esecuzione.

(7 quater) Il transito all'interno dell'UE per i cittadini dell'UE e i loro familiari, nonché per le categorie di viaggiatori essenziali, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni temporanee di viaggio di carattere sanitario al fine di consentire loro di raggiungere la destinazione finale. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario, qualora imposte, dovrebbero essere applicate all'arrivo alla destinazione finale.

(8) È inoltre necessario rafforzare le norme e le garanzie previste dal diritto dell'Unione in modo che gli Stati membri possano agire prontamente contro casi di strumentalizzazione dei migranti. Con questo genere di strumentalizzazione si dovrebbe intendere ogni situazione in cui un paese terzo **o un attore non statale** [...] incoraggia[...] o favorisce [...] **lo spostamento** di cittadini di paesi terzi **verso le** frontiere esterne **o uno Stato membro** [...], **con l'obiettivo** [...] di destabilizzare l'Unione [...] o uno Stato membro, [...] **se tali azioni** sono di natura tale da mettere a repentaglio funzioni essenziali [...] **di uno Stato membro** come [...] il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale.

- (9) Possono configurare strumentalizzazione dei migranti le situazioni in cui un paese terzo o un attore non statale [...] incoraggia o favorisce lo spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi [...] da un territorio verso le frontiere esterne degli Stati membri, ma anche l'incoraggiamento [...] o il favoreggiamento dello spostamento irregolare di cittadini di paesi terzi già presenti [...] in un paese terzo. La strumentalizzazione dei migranti può anche comportare l'imposizione di misure coercitive intese a impedire loro di lasciare le zone di frontiera del paese terzo strumentalizzante per dirigersi altrove che in uno Stato membro. Le situazioni in cui attori non statali sono coinvolti nella criminalità organizzata, in particolare nel traffico di migranti, non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro. Inoltre, le operazioni di aiuto umanitario non dovrebbero essere considerate strumentalizzazione dei migranti quando non vi è alcuna finalità di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro.
- (9 bis) Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione stabilisce norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. [...]S[...]ebbene la linea non costituisca una frontiera esterna, ne consegue [...] che una situazione in cui un paese terzo o un attore non statale incoraggia o favorisce l'attraversamento della linea da parte di cittadini di paesi terzi dovrebbe essere considerata strumentalizzazione.**
- (10) L'Unione dovrebbe attivare tutti gli strumenti del suo arsenale diplomatico, finanziario e operativo per sostenere gli Stati membri che si trovano alle prese con forme di strumentalizzazione. La diplomazia dell'Unione o dello Stato membro interessato dovrebbe costituire il mezzo prioritario per affrontare il fenomeno della strumentalizzazione. A questa può integrarsi, se del caso, l'imposizione di misure restrittive dell'Unione.
- (11) Nel contempo oltre a queste misure è altrettanto necessario rafforzare le norme vigenti in materia di controlli alle frontiere esterne e di sorveglianza di frontiera. Per assistere ulteriormente lo Stato membro alle prese con forme di strumentalizzazione dei migranti, il regolamento (UE) XXX/XXX integra le norme sul controllo di frontiera con misure specifiche nel settore dell'asilo e del rimpatrio, nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare del diritto di asilo, e prevedendo l'assistenza necessaria delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni pertinenti.

- (12) **Gli Stati membri possono, in particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti o in altre situazioni di emergenza alle frontiere esterne, [...] limitare al minimo il traffico di frontiera chiudendo temporaneamente alcuni valichi o limitarne gli orari di apertura [...]. È [...] opportuno che limitazioni di questo tipo tengano pienamente conto dei diritti dei cittadini dell'Unione, dei cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione in virtù di un accordo internazionale e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione o titolari di visto per soggiorno di lunga durata, come dei loro familiari. Quando un valico di frontiera è chiuso, tali categorie dovrebbero utilizzare un altro valico di frontiera che rimane aperto. Inoltre gli Stati membri possono, segnatamente i[...]In una situazione di strumentalizzazione dei migranti, [...] qualora cittadini di paesi terzi tentino di forzare l'ingresso in massa avvalendosi di mezzi violenti[...], [...] adottare le misure necessarie [...] per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico. [...] Dette limitazioni e misure dovrebbero applicarsi in modo da garantire il rispetto degli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.**
- (12 bis) **Fatta salva la possibilità di adottare misure ai sensi del presente regolamento nel contesto della strumentalizzazione, lo Stato membro interessato dovrebbe [...] tenere conto dell'eventuale** riconoscimento, da parte del Consiglio europeo, di una situazione di strumentalizzazione dei migranti cui si trovino confrontati l'Unione o uno o più Stati membri.
- (13) L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne, con scambi di informazioni, fornitura di attrezzature, sviluppo di capacità e formazione per le guardie di frontiera nazionali, informazioni mirate e analisi dei rischi e l'impiego del corpo permanente. Il nuovo mandato dell'Agenzia offre notevoli opportunità di sostegno alle attività di controllo di frontiera, comprese le operazioni di screening e rimpatrio e interventi rapidi alle frontiere e/o interventi di rimpatrio su richiesta e sul territorio dello Stato membro ospitante interessato.

- (14) In virtù dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera deve raccomandare a uno Stato membro di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il sostegno della stessa in funzione delle minacce e sfide individuate alle frontiere esterne, se ricorrono le condizioni stabilite in detta disposizione. In particolare può rivelarsi necessario il sostegno dell'Agenzia in situazioni in cui questa abbia effettuato un'apposita valutazione delle vulnerabilità in relazione alla strumentalizzazione dei migranti. Sulla base dei risultati di tale valutazione delle vulnerabilità o quando a una o più sezioni di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello Stato membro, dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo, il direttore esecutivo deve raccomandare allo Stato membro interessato di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare il proprio sostegno conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896. Tale competenza del direttore esecutivo non pregiudica l'eventuale sostegno generale che l'Agenzia sta già fornendo agli Stati membri.
- (15) In situazioni di strumentalizzazione dei migranti lo Stato membro interessato dovrebbe inoltre rafforzare il controllo di frontiera, anche, se del caso, con misure supplementari di contrasto agli attraversamenti illegali e risorse e mezzi tecnici supplementari per impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera. Tra i mezzi tecnici potrebbero figurare tecnologie moderne come droni e sensori di movimento e unità mobili **nonché, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili [...]**. Il ricorso a mezzi tecnici, in particolare qualsiasi tecnologia in grado di raccogliere dati personali, deve basarsi su norme di legge nazionali chiaramente definite ed essere a queste conforme.
- (16) [...] **La** Commissione **può adottare un atto di esecuzione relativo a** [...] norme **minime comuni** di sorveglianza di frontiera [...], tenendo conto del tipo di frontiera (terrestre, marittima o aerea), dei livelli di impatto assegnati a ciascuna sezione di frontiera esterna a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori pertinenti, [...] **quali le specificità geografiche e una** risposta specifica alle situazioni di strumentalizzazione dei migranti.
- (17) In uno spazio senza controllo alle frontiere interne chiunque dovrebbe poter circolare liberamente e in sicurezza tra gli Stati membri. In proposito è opportuno chiarire che il divieto di controlli alle frontiere interne non pregiudica la competenza degli Stati membri a effettuare verifiche sul loro territorio, anche alle frontiere interne, per fini diversi dal controllo di frontiera. È opportuno in particolare chiarire che le autorità nazionali competenti, comprese le autorità sanitarie o di contrasto, restano in linea di principio libere di effettuare verifiche nell'esercizio dei pubblici poteri conferiti dal diritto nazionale.

- (18) Se è vero che il divieto di controlli alle frontiere interne si estende anche alle verifiche di effetto equivalente, è opportuno che le verifiche effettuate dalla autorità competenti non siano considerate equivalenti all'esercizio delle verifiche di frontiera quando non hanno per obiettivo il controllo di frontiera, si basano su informazioni e sull'esperienza generali di dette autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, compreso quando sono volte a contrastare **la migrazione illegale** [...] e a combattere i reati transfrontalieri connessi alla migrazione irregolare, sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, sono effettuate in poli di trasporto come porti, stazioni ferroviarie o autostazioni e aeroporti **nonché terminali merci** o direttamente a bordo di servizi di trasporto passeggeri e sono basate su [...] **una valutazione del rischio**.
- (19) I flussi migratori irregolari non si dovrebbero considerare di per sé una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tuttavia possono richiedere ulteriori misure per il funzionamento dello spazio Schengen.
- (20) La lotta contro **la migrazione illegale** [...] e i reati transfrontalieri connessi alla migrazione **illegale** [...] come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la frode documentale e altre forme di criminalità transfrontaliera potrebbe comprendere, in particolare, misure volte a verificare l'identità, la cittadinanza e lo status di soggiorno, purché tali verifiche non siano sistematiche e siano effettuate sulla base di [...] **una valutazione del rischio**.
- (21) L'uso di tecnologie moderne per monitorare i flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e su altre strade importanti determinate dagli Stati membri, può essere utile per affrontare le minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il divieto di controlli alle frontiere interne non dovrebbe essere inteso come impedimento all'esercizio lecito delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri per effettuare verifiche nelle zone di frontiera interne. Rientrano tra queste le verifiche che comportano l'uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio e basate su una valutazione del rischio ai fini della sicurezza interna. Il ricorso a queste tecnologie a fini di verifica non dovrebbe pertanto essere considerato equivalente ai controlli di frontiera.
- (22) Perché queste tecnologie siano efficaci, dovrebbe essere possibile applicare limiti di velocità proporzionati ai valichi di frontiera stradali.
- (23) Il divieto del controllo di frontiera alle frontiere interne non dovrebbe limitare lo svolgimento delle verifiche previste da altri strumenti del diritto dell'Unione. Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero pertanto pregiudicare le norme applicabili relative allo svolgimento di verifiche dei dati dei passeggeri nelle banche dati pertinenti prima dell'arrivo.

(24) È necessario fare in modo che le verifiche svolte dagli Stati membri nell'esercizio delle competenze nazionali rimangano pienamente coerenti con uno spazio libero da controlli alle frontiere interne. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, quanto maggiori sono gli indizi che le verifiche svolte dagli Stati membri nelle rispettive zone di frontiera hanno un effetto equivalente a quello del controllo di frontiera, visto l'obiettivo di tali verifiche, la loro portata territoriale e eventuali differenze dalle verifiche svolte nel resto del territorio, tanto più sono necessarie norme e limitazioni rigorose e precise che stabiliscano le condizioni per l'esercizio, da parte degli Stati membri, delle competenze di polizia in una zona di frontiera.

(24 bis) L'esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera, non dovrebbe avere un impatto sproporzionato sulla fluidità degli attraversamenti delle frontiere interne, in particolare determinando tempi di attesa eccessivi. [...] In uno spirito di dialogo e cooperazione, gli Stati membri dovrebbero [...] informare lo Stato membro confinante delle loro azioni, in particolare quando si prevede che l'azione abbia un effetto più significativo sul traffico transfrontaliero.

(25) Occorre prendere misure in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno spazio senza controllo alle frontiere interne. Per potenziare il funzionamento dello spazio Schengen, gli Stati membri dovrebbero poter decidere misure aggiuntive per contrastare gli spostamenti irregolari tra Stati membri e il soggiorno irregolare. Le autorità di contrasto nazionali di uno Stato membro, quando [...] **nelle zone di frontiera, [...] durante controlli [...] effettuati dalle autorità competenti in un [...] quadro di cooperazione bilaterale, [...] che può comprendere in particolare pattugliamenti congiunti di polizia,** fermano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [...], dovrebbero avere la possibilità di rifiutare loro il diritto di entrare o rimanere nel loro territorio e di trasferirli verso lo Stato membro da cui sono entrati. **In un contesto di preservazione e promozione della cooperazione multilaterale di polizia tra gli Stati membri, sono inclusi anche i controlli effettuati dalle autorità competenti in un quadro di cooperazione multilaterale.** È opportuno che lo Stato membro di provenienza diretta abbia a sua volta l'obbligo di ricevere i cittadini di paesi terzi fermati. **Il trasferimento non dovrebbe applicarsi alle persone che presentano domanda di protezione internazionale o alle persone che possono essere riprese in carico da uno Stato membro alle condizioni stabilite dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 604/2013.**

- (26) La procedura secondo cui uno Stato membro può trasferire il cittadino di paesi terzi fermato verso lo Stato membro da cui proviene direttamente dovrebbe essere rapida, seppur soggetta a garanzie, e svolgersi nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta, per impedire la profilazione razziale. Alle autorità dovrebbe essere data la possibilità di verificare le informazioni rese immediatamente disponibili sugli spostamenti degli interessati. Tali informazioni possono includere elementi oggettivi che permettano alle autorità di concludere che l'interessato è da poco arrivato da un altro Stato membro, come il possesso di documenti, comprese ricevute o fatture, che attestino il viaggio recente dall'altro Stato membro. I cittadini di paesi terzi soggetti a procedura di trasferimento dovrebbero ricevere una decisione motivata per iscritto. Sebbene la decisione debba essere immediatamente esecutiva, al cittadino di paese terzo dovrebbero essere concessi mezzi di ricorso effettivi avverso la decisione di trasferimento o per chiederne la revisione. Il ricorso non dovrebbe avere effetto sospensivo.
- (27) La procedura di trasferimento di cui al presente regolamento **è facoltativa e** non dovrebbe pregiudicare la possibilità a disposizione degli Stati membri di rimpatriare cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in virtù di accordi o intese bilaterali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri"), nei casi in cui detti cittadini siano intercettati fuori dalle immediate vicinanze delle [...] **zone di frontiera**. Per agevolare l'applicazione di tali accordi o intese e a complemento dell'obiettivo di proteggere lo spazio senza **controlli alle** frontiere interne, è opportuno che agli Stati membri sia data la possibilità di concludere nuovi accordi o intese e di aggiornare quelli esistenti. È opportuno che alla Commissione siano notificate tali modifiche o aggiornamenti. Lo Stato membro che riprenda in carico un cittadino di paese terzo secondo la procedura di cui al presente regolamento o sulla base di accordi o intese bilaterali dovrebbe essere tenuto a emettere una decisione di rimpatrio conformemente alla direttiva rimpatri. Per garantire la coerenza tra le nuove procedure previste dal presente regolamento e le norme vigenti in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi, è [...] necessaria una modifica mirata dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri. **Ciò non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2.**
- (28) In casi eccezionali è possibile che, per far fronte alle minacce che incombono sullo spazio Schengen, gli Stati membri debbano prendere misure alle frontiere interne. Gli Stati membri restano competenti per determinare se occorra ripristinare temporaneamente o prorogare i controlli di frontiera. In base alle norme vigenti è previsto il ripristino dei controlli alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare possono costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche.

- (29) Una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna può inoltre derivare da spostamenti non autorizzati su vasta scala di **cittadini di paesi terzi** [...] tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive dei servizi nazionali responsabili e gli altri mezzi previsti dal presente regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti. Dato il contesto gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento su segnalazioni obiettive e quantificate degli spostamenti non autorizzati, se disponibili, specie se prodotte periodicamente dalle agenzie competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati. Dovrebbe essere data la possibilità a uno Stato membro di avvalersi delle informazioni trasmesse dalle agenzie per dimostrare nella valutazione del rischio il carattere eccezionale della chiara minaccia che rappresentano gli spostamenti non autorizzati, a giustificazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne **come misura di extrema ratio**.
- (30) Sebbene sia previsto a livello di Unione che si intervenga quando la natura di una minaccia deriva da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne, non esiste un meccanismo unionale per le situazioni in cui, all'interno dello spazio Schengen, una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna incombe **su diversi** [...] Stati membri, mettendo a rischio il buon funzionamento dello spazio Schengen. È opportuno colmare questa lacuna istituendo un nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen, foriero di soluzioni coordinate a tutela degli interessi di quanti hanno il diritto di beneficiare dello spazio senza controllo alle frontiere interne, che massimizzi l'efficacia delle misure prese minimizzandone gli effetti collaterali negativi.
- (31) Secondo questo nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, una decisione che autorizza il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne, se giustificato da una particolare minaccia individuata in base alle notifiche ricevute da singoli Stati membri o di altre informazioni disponibili, in particolare una valutazione del rischio se la proroga dei controlli alle frontiere interne supera i sei mesi. Considerata la natura politicamente sensibile di tale decisione che regola la possibilità degli Stati membri di ripristinare o prorogare i controlli alle frontiere interne in precise circostanze, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di detta decisione, su proposta della Commissione. **Tale decisione dovrebbe comprendere tutte le opportune misure di attenuazione.**
- (32) Nel determinare se [...] il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri **siano giustificati e proporzionati**, il Consiglio dovrebbe considerare se esistano altre misure in grado di assicurare un elevato livello di sicurezza nel territorio, come verifiche rafforzate delle autorità competenti nelle zone di frontiera interne. Qualora la proroga dei controlli non risulti giustificata **e proporzionata**, la Commissione dovrebbe raccomandare altre misure ritenute più appropriate per affrontare la minaccia individuata.

- (33) L'istituzione del nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di ricorrere in via preventiva a misure unilaterali in conformità con il regolamento, qualora la situazione lo richieda. Una volta adottata, la misura dell'Unione dovrebbe però diventare l'unica base per una risposta coordinata alla minaccia individuata.
- (34) Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, la decisione del Consiglio dovrebbe avere validità limitata a sei mesi, prorogabile con riserva di riesame periodico su proposta della Commissione, finché perdura la minaccia. La decisione iniziale dovrebbe includere una valutazione dell'impatto previsto delle misure prese, compresi gli effetti collaterali negativi, in modo da stabilire se si giustifichino i controlli alle frontiere interne o se si possano invece applicare misure meno restrittive in modo efficace. Le decisioni successive dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della minaccia individuata. È opportuno che gli Stati membri notifichino immediatamente alla Commissione e agli Stati membri il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione del Consiglio.
- (35) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe rimanere possibile anche quando persistono gravi carenze di gestione delle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. I periodi in cui Stati membri hanno introdotto i controlli di frontiera perché lo esige una situazione di emergenza o in cui il Consiglio decide di raccomandare il ripristino a causa di una minaccia che incombe su **diversi** [...] Stati membri non dovrebbero rientrare nel calcolo dei due anni per ripristini giustificati da gravi carenze alle frontiere esterne.
- (36) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne deciso unilateralmente dagli Stati membri o a livello dell'Unione ha gravi implicazioni per il funzionamento dello spazio Schengen. Perché sia presa solo quando necessario e come misura di extrema ratio, la decisione di ripristino temporaneo o proroga dei controlli di frontiera dovrebbe basarsi su criteri comuni, ponendo l'accento sulla necessità e sulla proporzionalità. Il principio di proporzionalità vuole che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia soggetto a garanzie che aumentano nel tempo.
- (37) In primo luogo gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di controlli alle frontiere interne, vista la natura della minaccia grave individuata. Quindi dovrebbero valutarne con particolare attenzione il probabile impatto sulla circolazione delle persone nello spazio senza controllo alle frontiere interne e nelle regioni transfrontaliere. Tale valutazione dovrebbe rientrare nella notifica che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. In caso di proroga dei controlli alle frontiere interne per eventi prevedibili oltre i sei mesi iniziali, lo Stato membro dovrebbe altresì valutare l'opportunità di misure alternative per raggiungere gli stessi obiettivi, come verifiche proporzionate svolte **nel contesto di controlli all'interno del territorio** [...] o nelle forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell'Unione, **compresa** [...] la possibilità di ricorrere alla procedura di trasferimento, **o misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio.**

- (38) Al fine di limitare gli effetti dannosi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che la decisione di ripristino sia accompagnata, se necessario, da misure di attenuazione. Queste misure dovrebbero in particolare garantire l'operatività del transito di merci, degli addetti ai trasporti e dei marittimi istituendo "corsie verdi". Inoltre, essendo necessario garantire la circolazione delle persone le cui attività possono essere essenziali ai fini della catena di approvvigionamento o della prestazione di servizi essenziali, gli Stati membri dovrebbero applicare anche gli orientamenti sui lavoratori transfrontalieri⁴. Dato il contesto, le norme per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbero tenere conto degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati durante la pandemia di COVID-19, in quanto solida rete di sicurezza per il mercato unico, e fare in modo che gli Stati membri li applichino, se del caso, come misure di attenuazione durante il ripristino dei controlli. È in particolare opportuno individuare misure che assicurino il funzionamento ininterrotto del mercato unico e tutelino gli interessi delle regioni transfrontaliere e delle "città gemellate", ad esempio con autorizzazioni o deroghe per gli abitanti di quelle regioni.
- (39) L'elemento decisivo per appurare se un ripristino temporaneo è conforme ai criteri e alle condizioni stabilite dovrebbe essere la notifica effettuata dagli Stati membri. Per sincerarsi di disporre di informazioni comparabili, la Commissione dovrebbe, mediante un atto di esecuzione, adottare un modello di notifica del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di classificare in tutto o in parte le informazioni fornite nella notifica, fatto salvo il funzionamento di canali [...] adeguati e sicuri.
- (40) Affinché il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia [...] una misura di extrema ratio decisa solo per il tempo necessario e per permettere di valutare la necessità e la proporzionalità dei controlli contro minacce prevedibili, gli Stati membri dovrebbero preparare una valutazione del rischio da presentare alla Commissione in caso di proroga oltre i sei mesi iniziali in risposta a minacce prevedibili. Gli Stati membri devono spiegare in particolare la portata e l'evoluzione della minaccia grave individuata, compreso quanto a lungo si prevede possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e le misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.
- (41) La Commissione dovrebbe avere facoltà di chiedere complementi di informazione sulla base della notifica ricevuta, anche in ordine alla valutazione del rischio o alle misure di cooperazione e coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo alle frontiere interne. Se la notifica non è conforme ai requisiti minimi, la Commissione dovrebbe discuterne con lo Stato membro interessato e chiedere complementi di informazione o **chiedere a tale Stato membro di completare la sua** [...] notifica **iniziale**.

⁴ GU C 102I del 30.3.2020, pag. 3.

- (42) Al fine di conferire un livello sufficiente di trasparenza alle azioni che incidono sugli spostamenti in assenza di controlli alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero altresì informare il Parlamento europeo e il Consiglio dei principali elementi relativi al previsto ripristino di detti controlli. In casi giustificati gli Stati membri possono anche rendere queste informazioni classificate. A norma dell'articolo 33 del codice frontiere Schengen, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne ("relazione sullo stato di Schengen") in cui dedica particolare attenzione alla situazione nell'ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie competenti e dell'analisi dei dati dei sistemi d'informazione pertinenti. Dovrebbe altresì valutare la necessità e la proporzionalità del ripristino dei controlli alle frontiere nel periodo di riferimento della relazione. La relazione sullo stato di Schengen dovrà onorare anche gli obblighi di presentare relazioni di cui dall'articolo 20 del meccanismo di valutazione Schengen⁵.
- (43) Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri, anche su richiesta di uno di questi. **Tale consultazione dovrebbe essere organizzata dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro.** È opportuno che in questo processo siano coinvolte le agenzie competenti dell'Unione affinché condividano le loro competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare le modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere interne e relativa tempistica, le possibili misure di attenuazione e la possibilità di applicare misure alternative. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino dei controlli di frontiera.

⁵ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- (44) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni quanto alla necessità e alla proporzionalità della decisione di uno Stato membro di ripristinare i controlli alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a una minaccia prevedibile. Nel caso in cui siano ripristinati e prorogati controlli alle frontiere interne per minacce prevedibili per periodi combinati superiori a [...] **12** mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere che valuti la necessità e la proporzionalità di detti controlli. Nell'ipotesi che uno Stato membro ritenga [...] **sussista una grave circostanza eccezionale** che giustifichi il mantenimento dei controlli alle frontiere interne per una durata di oltre due anni, **dovrebbero essere stabilite ulteriori garanzie in termini di valutazione del rischio e la notifica dovrebbe includere una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca dei controlli alle frontiere interne.** La Commissione dovrebbe emettere un **nuovo** [...] parere. **Qualora tale parere esprima preoccupazioni in merito alla necessità e alla proporzionalità della proroga, la Commissione dovrebbe adottare, senza indebito ritardo, una raccomandazione destinata allo Stato membro interessato, in cui individua i mezzi, le azioni, le condizioni e un calendario per la revoca dei controlli alle frontiere interne. Qualora ritenga che il periodo supplementare di sei mesi non sia sufficiente, alla luce della minaccia persistente, a garantire la disponibilità di efficaci misure alternative, lo Stato membro dovrebbe specificare la data ultima alla quale i controlli saranno revocati, in linea con il contenuto della notifica di cui al presente paragrafo o, se del caso, tenendo conto della raccomandazione della Commissione. È opportuno prevedere un riesame periodico al fine di garantire la necessità e la proporzionalità.** Tale parere lascia impregiudicate le misure di esecuzione, comprese le azioni per infrazione, che la Commissione può decidere in qualsiasi momento nei confronti di uno Stato membro per inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell'Unione. In caso di parere la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con gli Stati membri interessati.
- (45) Per permettere un'analisi post factum della decisione di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione sul ripristino di detti controlli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che li abbiano sospesi. Se i controlli sono ripristinati per periodi prolungati, è opportuno che tale relazione sia presentata anche dopo 12 mesi, e successivamente ogni anno se sono mantenuti in via eccezionale, e per tutto il periodo in cui vigono. La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità di tali controlli alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il loro ripristino. La Commissione dovrebbe adottare un modello con atto di esecuzione e renderlo disponibile online.
- (46) Nell'attuare il presente regolamento, gli Stati membri non pongono in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

- (47) Le autorità competenti usano dei loro poteri per svolgere i controlli all'interno del territorio e applicano le procedure del caso nel pieno rispetto delle norme di protezione dei dati previste dal diritto dell'Unione. Al trattamento dei dati personali a opera delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento si applica, nel rispettivo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (48) L'obiettivo del presente regolamento è rafforzare il funzionamento dello spazio Schengen. Tale obiettivo non può essere conseguito dai singoli Stati membri. Pertanto è necessario modificare il regime comune istituito a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (50) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (51) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁸.

⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (52) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE¹⁰ del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹¹.
- (53) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹² che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹³.
- (54) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE¹⁴.
- (55) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (56) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399 e la direttiva 2008/115/CE,

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹¹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹³ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

¹⁴ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) l'articolo 2 è **modificato** come segue:

a) il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12. "sorveglianza di frontiera" la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive per **impedire o individuare** [...] l'attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera;"

b) sono aggiunti i punti da 27 a 30 seguenti:

"27. "strumentalizzazione dei migranti" la situazione in cui **un paese terzo o un attore non statale** [...] incoraggia [...] o favorisce [...] lo spostamento verso le frontiere esterne **o uno Stato membro** di cittadini di paesi terzi [...] **con l'intenzione di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro** [...] **laddove tali azioni possano** [...] mettere a repentaglio funzioni essenziali **di uno Stato membro** [...], **ivi compresi** il mantenimento dell'ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale;

28. "viaggi essenziali" i viaggi dettati da funzioni o necessità essenziali[...], tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri applicabili [...];

29. "viaggi non essenziali" i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;

30. "poli di trasporto" aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni **come anche terminali merci**.";

2) all'articolo 5 è aggiunto il **seguito** paragrafo 4:

"4. **In particolare in** una situazione di strumentalizzazione dei migranti **o in altre situazioni di emergenza alle frontiere esterne,** gli Stati membri possono **chiudere temporaneamente specifici** [...] valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1 o **limitarne** gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.

Segnatamente in una situazione di strumentalizzazione dei migranti, [...] qualora cittadini di paesi terzi tentino di forzare l'ingresso in massa avvalendosi di mezzi violenti [...], gli Stati membri possono adottare le misure necessarie [...] per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Le **misure** [...] a norma del primo **e del secondo** comma sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:

- a) dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;
- b) dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio¹⁵ e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari;
- c) dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.";

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Sorveglianza di frontiera

1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di **impedire o individuare** [...] l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. **Inoltre, la sorveglianza di frontiera [...] contribuisce [...] ad accrescere la conoscenza situazionale e a effettuare valutazioni del rischio [...].**

Una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2. Le guardie di frontiera si servono di **tutte le risorse necessarie, ivi comprese** unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.

Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone l'attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera **o** [...] l'elusione delle verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.

¹⁵ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da **impedire o individuare** [...] efficacemente l'attraversamento non autorizzato della frontiera.
4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera o di fermare le persone che attraversano **o hanno attraversato** illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, [...] sistemi di sorveglianza **e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili [...]**.
5. [...] **Gli Stati membri** [...] intensificano la sorveglianza di frontiera se necessario per far fronte alla maggiore minaccia, **segnatamente quando si trovano in una situazione di strumentalizzazione dei migranti**. In particolare [...] **gli** Stati membri rafforzano le risorse e i mezzi tecnici, a seconda dei casi, per impedire [...] **gli** attraversamenti non autorizzati della frontiera [...].
- [...].
6. Fatto salvo il sostegno che può apportare agli Stati membri, l'Agenzia [...] può, in situazioni di strumentalizzazione dei migranti, effettuare la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ per prestare l'assistenza necessaria allo Stato membro interessato.

Sulla base dei risultati di tale o altra valutazione delle vulnerabilità pertinente o del livello di impatto critico attribuito alla sezione di frontiera interessata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1896, il direttore esecutivo dell'Agenzia [...] rivolge allo Stato membro interessato raccomandazioni a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento.

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

7. [...] La Commissione **può** adottare [...] **un atto di esecuzione** [...] riguardo a norme **minime comuni di** sorveglianza di frontiera. [...] **Tali norme minime comuni tengono** conto del tipo di frontiera, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 e di altri fattori rilevanti **quali le specificità geografiche**. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.**";

- 4) il capo V è così ridenominato: "Misure specifiche relative alle frontiere esterne";
è inserito il seguente articolo [...]:

"Articolo 21 bis

Restrizioni dei viaggi per l'Unione europea

1. Il presente articolo si applica alle situazioni **di minaccia per la salute pubblica a causa della** presenza in uno o più paesi terzi di una malattia infettiva con potenziale epidemico quale definita dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità laddove la Commissione, **a seguito del parere del** Centro europeo per la prevenzione e il controllo [...] **e [...] tenendo conto delle informazioni provenienti dalle autorità nazionali competenti, stabilisce** [...] **che una tale minaccia può avere un impatto negativo sullo spazio senza controlli alle frontiere interne**.
2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri **applicate alle frontiere esterne**.

[...] **Le** restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni all'ingresso negli Stati membri e [...] **restrizioni minime temporanee di carattere sanitario** necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne, ad esempio test, quarantena, autoisolamento. **Le restrizioni temporanee di viaggio sono proporzionate e non discriminatorie.** [...]

Gli Stati membri possono, se giustificato da motivi di salute pubblica, adottare restrizioni temporanee di viaggio più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione da applicare nel loro territorio. Tali restrizioni più rigorose sono proporzionate e non discriminatorie. L'adozione di restrizioni più rigorose non ha un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

3. Sono esentate dalle restrizioni all'ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:
 - a) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;
 - b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo **secondo la definizione di cui alla** [...] direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per **soggiorno** di lunga durata, nonché i loro familiari.
4. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo [...] **2** deve, a seconda dei casi:
 - a) **determinare** [...] le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi [...] possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni **e definire una procedura per sottoporre a revisione periodica** [...] la situazione [...] delle aree o dei paesi interessati **e le restrizioni di viaggio imposte**, sulla base di una metodologia e di criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;
 - b) definire **le** categorie di persone che effettuano viaggi [...] essenziali da esentare da [...] restrizioni di viaggio **in entrata [...]**;
 - c) stabilire a quali condizioni possano essere imposte [...] restrizioni di viaggio a persone che effettuano viaggi essenziali [...];
 - d) **stabilire restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);**

- e) stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali [...] possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni, compresa la prova da esibire per l'esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);

[...]

5. Le restrizioni all'entrata per persone che effettuano viaggi essenziali [...] possono [...] essere imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando siano disponibili sufficienti informazioni sulla malattia di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante e fino a quando il Consiglio individui e adotti altre restrizioni di carattere sanitario applicabili a dette persone e necessarie per la tutela della salute pubblica.";

- 5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23
[...]"

Verifiche all'interno del territorio

L'assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

- a) l'esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L'esercizio delle competenze può includere, se del caso, l'uso delle tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente in uso nel territorio, per affrontare le minacce alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico.

L'esercizio dei poteri delle autorità competenti [...] non [...] è considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle seguenti condizioni:

- i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
- ii) si basano su informazioni e l'esperienza generali delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:
 - lottare contro la criminalità transfrontaliera;
 - lottare contro [...] la migrazione **illegale**; oppure
 - contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico **la cui esistenza sia stata accertata dalla Commissione, a seguito del parere del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e tenendo conto delle informazioni provenienti [...] dalle autorità nazionali competenti**;
- iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi **di trasporto** passeggeri o sulla base di **una valutazione** [...] del rischio;
- iv) [...]
- b) la possibilità per uno Stato membro di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in forza della legislazione di ciascuno Stato membro alle sue autorità competenti **o ai vettori**, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all'interno di detto Stato membro;
- c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità;
- d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio **e [...] l'obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere a che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione** ai sensi **rispettivamente dell'articolo 22 e dell'articolo 45** della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ("convenzione di Schengen");
- e) la verifica a fini di sicurezza nelle banche dati pertinenti dei dati dei passeggeri relativi alle persone che viaggiano nello spazio senza controllo alle frontiere interne, che possono effettuare le autorità competenti a norma del diritto applicabile.";

6) è inserito il seguente articolo [...]:

"Articolo 23 bis

Procedura per il trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [...] fermati in zone di [...] frontiera

1. Il presente articolo **stabilisce la procedura per il trasferimento** [...] di cittadini di paesi terzi **il cui soggiorno è irregolare fermati in zone di frontiera di cui all'articolo 23** [...], ove ricorrano [...] le condizioni seguenti:

[...]

[...]

a [...] il cittadino di paese terzo è fermato [...] durante **controlli effettuati dalle autorità competenti in un [...] quadro di cooperazione bilaterale, [...] che può comprendere in particolare pattugliamenti congiunti di polizia, qualora gli Stati membri convengano di ricorrere a tale procedura nel suddetto quadro di cooperazione bilaterale, e**

b [...] tutto induce a credere, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno fermato il cittadino di paese terzo **il cui soggiorno è irregolare**, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente dall'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, [...] **dopo aver fermato in zone di frontiera** un cittadino di paese terzo [...] **il cui soggiorno è irregolare**, di trasferirlo immediatamente nello Stato membro dal quale è entrato o ha cercato di entrare, secondo la procedura di cui all'allegato XII. **Tale trasferimento lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.**

3. Se lo Stato membro **che procede al trasferimento** esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, [...] lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all'allegato XII. **Le modalità pratiche possono essere concordate all'interno del quadro di cooperazione bilaterale in linea con la procedura di cui all'allegato XII.**

4. A decorrere da [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell'allegato XII, punto 3, quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3.";

7) all'articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l'uso delle tecnologie di cui all'articolo 23, lettera a) [...].";

8) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

- a) attività connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata;
- b) emergenze di sanità pubblica su vasta scala;
- c) una situazione **eccezionale** caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, [...] **che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive dei servizi nazionali responsabili, come evidenziato dall'analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, compresi quelli messi a disposizione dalle agenzie dell'UE [...]**.
- d) eventi internazionali di ampia portata o alto profilo [...]

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato **soltanto** come misura di extrema ratio. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

I controlli di frontiera possono essere ripristinati a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e dei criteri di cui al medesimo articolo, paragrafo 2, in caso di proroga dei controlli. I controlli di frontiera possono essere ripristinati anche a norma dell'articolo 29 alla luce dei criteri di cui all'articolo 30.

3. Se la stessa minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis, 28 o 29.

La stessa minaccia è considerata sussistere se lo Stato membro basa la giustificazione per la proroga dei controlli di frontiera sull'accertamento che persiste la stessa minaccia che aveva giustificato il ripristino iniziale dei controlli di frontiera.";

- 9) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un'azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato immediatamente per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, purché la durata massima non superi tre mesi.
4. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto dei controlli di frontiera, o **il prima possibile** [...] se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

5. [...] **Qualora si applichi** il paragrafo 4 e fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafo 4, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi.

Le eventuali proroghe devono essere notificate alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4. Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafo 5, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 non può ricomprendere i periodi di cui al paragrafo 3.";

- 10) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell'articolo 25, **paragrafo 2**, uno Stato membro **valuta** [...] in particolare:
 - a) se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
 - b) l'impatto probabile di una tale misura:
 - sulla circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e
 - sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.
2. Lo Stato membro che decida di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, valuta anche nel dettaglio se gli obiettivi ricercati con tale proroga siano raggiungibili:
 - a) applicando misure alternative, come verifiche proporzionate svolte [...] **nel contesto di controlli all'interno del territorio** o altri poteri di cui all'articolo 23, lettera a);

[...]

[...] b) [...] ricorrendo **a forme di** cooperazione di polizia previste dal diritto dell'Unione, **inclusa la procedura di cui all'articolo 23 bis**[...];

[...] c) **adottando misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2.**

3. In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono[...] opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione **ai forti legami sociali ed economici tra regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.**”;

11) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Notifica del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne e valutazione del rischio

1. Le notifiche del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:
- a) i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
 - b) l'estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;
 - c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
 - d) la data e la durata del ripristino o della proroga;
 - e) **la valutazione** [...] **della** necessità e **della** proporzionalità alla luce dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga dei controlli;
 - f) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono [...] la notifica **usando** un modello stabilito [...] e reso disponibile online dalla Commissione. [...]

2. Nei casi in cui i controlli di frontiera sono in atto da sei mesi conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detti controlli deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave individuata, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente.
3. Se **gli Stati membri** ripristinano o prorogano i controlli di frontiera [...] **a causa di una situazione** [...] di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c[...]), la valutazione [...] **prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo** fornisce anche **una valutazione del rischio e** informazioni sulla portata e sulle tendenze di tali movimenti non autorizzati, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati, e l'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.
4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l'eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.
5. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate.

Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso canali adeguati e sicuri [...], agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

6. **La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.**";

12) è inserito il seguente articolo 27 bis:

"Articolo 27 bis

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

1. Ricevute le notifiche presentate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può **stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto,** un processo di consultazione[...] comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie competenti dell'Unione.

Obiettivo della consultazione è di esaminare [...] in particolare la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la [...] **necessità e la proporzionalità** del previsto ripristino dei controlli di frontiera tenendo conto dell'opportunità di misure alternative, e le modalità per garantire l'attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene **in** [...] considerazione i risultati di tale consultazione nell'eseguire detto controllo.

2. Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione **emette** un parere, o un altro Stato membro può emetterne uno, fatto salvo l'articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento dei controlli di frontiera per un totale di **12** [...] mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo. **Il parere della Commissione contiene, se del caso, raccomandazioni relative al miglioramento della cooperazione tra Stati membri al fine di limitare l'impatto dei controlli alle frontiere interne e contribuire alla mitigazione della minaccia persistente.**

4. Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione [...] stabilisce un processo di consultazione per discutere del parere con gli Stati membri [...].
5. Lo Stato membro che ritenga sussistere [...] una grave situazione eccezionale in relazione a una minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento dei controlli alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare i controlli alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare fino a un massimo di sei mesi [...]

La nuova notifica, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma del paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all'articolo 27 che[...]:

- motiva il perdurare della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna[...];
- dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;
- presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare i controlli;
- include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca dei controlli alle frontiere interne.

Entro tre mesi da tale notifica, la Commissione emette un nuovo [...] parere. Qualora tale parere esprima preoccupazioni in merito alla necessità e alla proporzionalità della proroga, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una raccomandazione destinata allo Stato membro interessato, in cui individua i mezzi, le azioni, le condizioni e un calendario per la revoca dei controlli alle frontiere interne.

Dopo aver ricevuto la notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa, o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto, un processo di consultazione, conformemente al paragrafo 1.

Qualora ritenga che il periodo supplementare di sei mesi non sia sufficiente, alla luce della minaccia persistente, a garantire la disponibilità di efficaci misure alternative, lo Stato membro specifica la data ultima alla quale i controlli saranno revocati, in linea con il contenuto della notifica di cui al presente paragrafo o, se del caso, tenendo conto della raccomandazione della Commissione. Tale decisione rispetta pienamente i principi di necessità e proporzionalità. Fino alla data della revoca dei controlli alle frontiere interne, lo Stato membro interessato fornisce periodicamente una valutazione del rischio di cui al presente paragrafo."

13) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Meccanismo specifico in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1. Ove accerti che una stessa minaccia grave per la sicurezza interna o l'ordine pubblico incombe su [...] **diversi** Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza **controlli alle** frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera, **comprese eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell'UE**, se le misure disponibili di cui agli articoli 21 **bis**, 23 e 23 **bis** non sono sufficienti per far fronte alla minaccia. **Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta al Consiglio.**
2. La decisione autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura la minaccia, alla luce del riesame di cui al paragrafo 5.
3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano i controlli di frontiera a causa della minaccia di cui al paragrafo 1, detti controlli devono basarsi, a decorre dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio, sulla decisione medesima.
4. [...]
5. La Commissione riesamina **periodicamente** l'evoluzione della minaccia individuata e l'impatto delle misure adottate conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, per valutare se tali misure rimangono giustificate.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri in sede di Consiglio il ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.
7. [...] **Gli Stati membri possono adottare** altre misure di cui agli articoli 23 e 23 bis che potrebbero integrare i controlli alle frontiere interne [...]. **La Commissione ne tiene conto nel riesame di cui al paragrafo 5.**";

14) l'articolo 31 è così modificato:

- a) l'articolo 31 diventa il paragrafo 1;
- b) sono aggiunti i paragrafi 2 **e 3 seguenti**:

"2. Quando notifica alla Commissione e agli altri Stati membri il ripristino dei controlli di frontiera in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lo Stato membro informa contestualmente il Parlamento europeo e il Consiglio di quanto segue:

- a) [...] **l'estensione del ripristino [...], precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;**
- b) i motivi del ripristino [...];
- c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
- d) la data e la durata del ripristino previsto;
- e) le misure che devono prendere altri Stati membri, se del caso.

3. Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza **o da motivi di riservatezza delle indagini in corso.**

Le informazioni trasmesse possono essere soggette a classificazione delle informazioni disposta dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo **5**.

La classificazione delle informazioni non ne preclude la trasmissione dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.";

15) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga dei controlli di frontiera di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente ogni 12 mesi, se i controlli di frontiera sono mantenuti in via eccezionale.
3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità dei controlli di frontiera e il rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della proporzionalità di questa misura.
4. La Commissione adotta un modello uniforme di relazione **da stabilire mediante atto di esecuzione** e lo rende disponibile online. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.**
5. La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex-post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.
6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta l'anno, una relazione sul funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne dal titolo "relazione sullo stato di Schengen". La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento. Essa include anche una valutazione della necessità e della proporzionalità dei ripristini **e delle proroghe** dei controlli di frontiera nel periodo di riferimento **come pure** informazioni sulle tendenze all'interno dello spazio [...] **senza controlli alle frontiere interne** in ordine agli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni rese disponibili dalle agenzie competenti dell'Unione e dell'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione. [...]"

16) all'articolo 39, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) [...] zone [...] considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.";

17) è aggiunto il seguente articolo 42 ter:

"Articolo 42 ter
Notifica delle regioni transfrontaliere

Entro sei [...] mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, [...] le zone del loro territorio che considerano[...] regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.";

[...]

"ALLEGATO XI

[...]

[...]”

[...]18) è aggiunto il seguente allegato XII:

"ALLEGATO XII

PARTE A

*Procedura per il trasferimento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [...] fermati
in zone di [...] frontiera [...]*

1. I[...] provvedimenti di trasferimento [...] a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, sono [...] notificati a mezzo del modello uniforme di cui alla parte B, compilato dall'autorità nazionale competente, e hanno effetto immediato.
2. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.

Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l'autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello.

3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento [...] registrano i dati seguenti:
 - a) se sono in grado di stabilirlo, identità e cittadinanza del cittadino di paese terzo interessato;
 - b) estremi del documento di identità, se disponibili;
 - c) copia dei documenti o dati relativi all'identità o alla cittadinanza del cittadino di paese terzo interessato, se disponibili, in combinazione con le banche dati nazionali e dell'Unione pertinenti;
 - d) ragioni del trasferimento [...];
 - e) data del trasferimento [...];
 - f) Stato membro ricevente [...].

4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento [...] informano annualmente la Commissione in merito al numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi fermati.
- [...]
5. I cittadini di paesi terzi [...] colpiti da un provvedimento di trasferimento [...] hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.
6. Le autorità competenti secondo la legislazione nazionale provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di trasferimento [...] sia trasferito, nel quadro di cooperazione bilaterale di cui al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 23 bis, alle autorità competenti dello Stato membro ricevente [...] immediatamente ed entro 24 ore. Le autorità competenti secondo la legislazione nazionale dello Stato membro ricevente [...] cooperano a tal fine con le autorità dello [...] Stato membro che procede al trasferimento.
7. Se il cittadino di paese terzo colpito da un provvedimento di cui al paragrafo 1 è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità [...] responsabile può:
- a) ordinare al vettore, conformemente al diritto nazionale, di riprendere a proprio carico il cittadino di paese terzo e trasferirlo immediatamente nello Stato membro ricevente [...];
 - b) fino al momento della riconduzione, adottare le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire la fuga [...] dei cittadini di paesi terzi colpiti da un provvedimento di trasferimento [...].

PARTE B

Modulo uniforme per il trasferimento di **cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [...] fermati **in zone di** [...] frontiera **a** [...]



Indicazione dello Stato

Logo dello Stato (Indicazione dell'ufficio)

_____ (1)

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO ALLA FRONTIERA INTERNA

Il giorno _____ alle ore _____ in località (indicare il tipo di frontiera interna nelle vicinanze immediate o altra informazione pertinente sul fermo effettuato **conformemente all'articolo 23 bis** [...])

innanzi a noi sottoscritti _____ è presente:

Dati personali (se disponibili)

cognome _____ nome _____

nato/a a _____ il _____ sesso _____

cittadinanza _____ residente a _____

identificato/a a mezzo di _____ numero _____

rilasciato a _____ il _____

munito/a di visto n. _____ (se applicabile) di tipo _____ rilasciato da _____

valido dal _____ al _____

della durata di _____ giorni: _____

Proveniente da _____ a mezzo di _____ (indicare il mezzo di trasporto, ad es. numero di volo), è reso/a edotto/a che [...] sarà trasferito/a in _____ a norma **dell'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen** [...]:

[...] Motivi [...] per i quali una persona non ha il diritto di soggiornare nello Stato membro:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Commenti

☐ L'interessato/a si rifiuta di firmare il modulo.

Interessato/a **Autorità responsabili** [...]

L'interessato/a può presentare ricorso avverso il provvedimento **di trasferimento** [...] **conformemente alla** [...] legislazione nazionale. L'interessato/a ha ricevuto copia del presente atto (*ciascuno Stato deve indicare i riferimenti alla legislazione nazionale riguardante il diritto di ricorso*).".

Articolo 2

Modifica della direttiva 2008/115/CE

1. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE è sostituito dal seguente:

- “3. Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento e del Consiglio* o in virtù di accordi o intese bilaterali.

Lo Stato membro che riprende il cittadino in questione a norma del primo comma emette una decisione di rimpatrio in conformità del paragrafo 1. In tali casi non si applica la deroga di cui al primo comma, **fatta eccezione per la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 2.**

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese bilaterali esistenti, nuovi o modificati senza ritardo.

- * Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 077 del 23.3.2016, pag. 1).".

Articolo 3

Recepimento della modifica della direttiva 2008/115/CE

[...]Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre [...] **12** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere da [...] **12** mesi dall'entrata in vigore.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento all'articolo 2 del presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere da [data in cui negli Stati membri si applicano le modifiche di cui all'articolo 2].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
